



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 501 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA POPOLARE PCIPOP 2024/28837

Il Consigliere Cerrato Claudio

Propone di sostituire nel testo a pagina 1 da riga 5

"La Presidente Maria Grazia Grippo
riferisce che

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, "TUEL"), "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dello Statuto della Città di Torino, tra le finalità che il Comune persegue nell'esercizio delle proprie attribuzioni vi sono quelle di "a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione; b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini e delle cittadine al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione; c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della città";
- il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, è "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", titolare, tra le altre, di competenze in materia di "piani territoriali ed urbanistici" e di "organizzazione dei pubblici servizi";
- in virtù dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto della Città di Torino, il Consiglio Comunale "esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle Linee programmatiche presentate dalla Sindaca o dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni";
- rientra tra le attribuzioni del Consiglio Comunale la definizione di nuove strategie di indirizzo in materia di diritto alla casa, atteso che il Consiglio può e deve partecipare all'adeguamento delle Linee programmatiche del Sindaco e della Giunta, nonché a porre le premesse per un'attuazione delle stesse che sia effettiva e adeguata alle esigenze sociali ed economiche emergenti nel territorio della città di Torino;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto della Città di Torino, "i soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione (...)";
- la presente proposta di deliberazione, avente a oggetto "Nuove tutele per il diritto alla casa -

censimento e restituzione alla città di alloggi in stato di non uso”, è avanzata dalla cittadinanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Regolamento n. 297 del 2004, recante “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico”;

- fin dal lontano 1988 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 25 febbraio, statui che “il diritto all’abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”;
- nello stesso anno un’altra pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 404 del 7 aprile, affermò ulteriormente il dovere collettivo di “impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”, dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall’altro riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’articolo 2 della Costituzione;
- detto orientamento giurisprudenziale di principio si è consolidato nel tempo, come attestato anche di recente dalla sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, della Corte Costituzionale;
- anche fonti di diritto internazionale ed europeo, che la Repubblica Italiana e la Città di Torino sono tenute a rispettare e attuare, contemplano il diritto alla casa tanto nel senso di poter accedere a soluzioni abitative adeguate ed economicamente sostenibili, quanto nel senso di mantenere la maggiore stabilità possibile nell’uso di una casa d’abitazione;
- l’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 1966 e in vigore per l’Italia dal 15 dicembre 1978 (autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione con Legge 25 ottobre 1977, n. 881), proclama “il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto (...)”;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che ai sensi dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea ha il medesimo valore giuridico dei trattati, prevede all’articolo 34 paragrafo 3, che “al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”;
- la Carta Sociale Europea riveduta, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia con Legge 9 febbraio 1999, n. 30, prevede all’articolo 31 che “per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1. a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti”;
- in molteplici occasioni anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto modo di indicare, non solo nei confronti dei pubblici poteri ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato, il ruolo cruciale dell’abitazione (“home”) nel quadro del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (v. caso Winterstein e altri c. Francia nel 2013, o caso Yordanova e altri c. Bulgaria nel 2012);
- secondo i dati presentati nell’audizione al Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l’emergenza abitativa dell’Istat il 6 settembre 2022, le spese per l’abitazione (condominio, riscaldamento, gas, acqua, altri servizi, manutenzione ordinaria, elettricità, telefono, affitto, interessi passivi sul mutuo), rappresentano una parte significativa del bilancio familiare e possono incidere soprattutto sulle capacità di spesa delle famiglie meno abbienti. Un indicatore di interesse è rappresentato dalla quota di famiglie in sovraccarico, ovvero con una quota di spese per l’abitazione sul reddito disponibile uguale o superiore al 40%. Quasi 2 milioni e 500 mila famiglie (9,9% del totale) si trovano in queste condizioni;

• sempre stando ai predetti dati Istat, in Italia 5,2 milioni di famiglie (il 20,5% del totale), pari a 11,8 milioni di persone, vivono in affitto. Il 45,3% delle famiglie in povertà assoluta vive in affitto: si tratta di oltre 900 mila famiglie in affitto in condizione di povertà assoluta."

Con:

"La Presidente Maria Grazia Grippo

comunica che

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, "TUEL"), "spettano al Comune tutte le funzioni di carattere amministrativo che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 dello Statuto della Città di Torino, tra le finalità che il Comune persegue nell'esercizio delle proprie attribuzioni vi sono quelle di "a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti afferenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione; b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini e delle cittadine al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione; c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della città";
- il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, è "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", titolare, tra le altre, di competenze in materia di "piani territoriali ed urbanistici" e di "organizzazione dei pubblici servizi";
- in virtù dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto della Città di Torino, il Consiglio Comunale "esercita la propria funzione di indirizzo, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle Linee programmatiche presentate dalla Sindaca o dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Esercita, altresì, la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni";
- rientra tra le attribuzioni del Consiglio Comunale la definizione di nuove strategie di indirizzo in materia di diritto alla casa, atteso che il Consiglio può e deve partecipare all'adeguamento delle Linee programmatiche del Sindaco e della Giunta, nonché a porre le premesse per un'attuazione delle stesse che sia effettiva e adeguata alle esigenze sociali ed economiche emergenti nel territorio della città di Torino. L'adempimento della suddetta attribuzione è avvenuto attraverso l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della delibera concernente il Piano Abitare.
- ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello Statuto della Città di Torino, "i soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione (...)";
- la presente proposta di deliberazione, avente a oggetto "Nuove tutele per il diritto alla casa - censimento e restituzione alla città di alloggi in stato di non uso", è avanzata dalla cittadinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento n. 297 del 2004, recante "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico";
- fin dal lontano 1988 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 del 25 febbraio, statui che "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione";
- nello stesso anno un'altra pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 404 del 7 aprile, affermò ulteriormente il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui

all'articolo 2 della Costituzione;

- detto orientamento giurisprudenziale di principio si è consolidato nel tempo, come attestato anche di recente dalla sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, della Corte Costituzionale;
- anche fonti di diritto internazionale ed europeo, che la Repubblica Italiana e la Città di Torino sono tenute a rispettare e attuare, contemplanò il diritto alla casa tanto nel senso di poter accedere a soluzioni abitative adeguate ed economicamente sostenibili, quanto nel senso di mantenere la maggiore stabilità possibile nell'uso di una casa d'abitazione;
- l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 1966 e in vigore per l'Italia dal 15 dicembre 1978 (autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione con Legge 25 ottobre 1977, n. 881), proclama "il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto (...)";
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea ha il medesimo valore giuridico dei trattati, prevede all'articolo 34 paragrafo 3, che "al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali";
- la Carta Sociale Europea riveduta, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con Legge 9 febbraio 1999, n. 30, prevede all'articolo 31 che "per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate: 1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti";
- in molteplici occasioni anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di indicare, non solo nei confronti dei pubblici poteri ma anche nell'ambito dei rapporti di diritto privato, il ruolo cruciale dell'abitazione ("home") nel quadro del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (v. caso Winterstein e altri c. Francia nel 2013, o caso Yordanova e altri c. Bulgaria nel 2012);
- secondo i dati presentati nell'audizione al Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali dal Gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa dell'Istat il 6 settembre 2022, le spese per l'abitazione (condominio, riscaldamento, gas, acqua, altri servizi, manutenzione ordinaria, elettricità, telefono, locazione, interessi passivi sul mutuo), rappresentano una parte significativa del bilancio familiare e possono incidere soprattutto sulle capacità di spesa delle famiglie meno abbienti. Un indicatore di interesse è rappresentato dalla quota di famiglie in sovraccarico, ovvero con una quota di spese per l'abitazione sul reddito disponibile uguale o superiore al 40%. Quasi 2 milioni e 500 mila famiglie (9,9% del totale) si trovano in queste condizioni.

- I dati ISTAT rivelano che 5,2 milioni di famiglie italiane (il 20,5% del totale), comprendendo circa 11,8 milioni di persone, risiedono in appartamenti in affitto. Di queste, oltre 900 mila famiglie (il 45,3% di quelle in povertà assoluta) lottano con la povertà assoluta mentre sono in locazione."

08/09/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Claudio Cerrato

